

## **Regolamento di adesione**

### **I. Campo d'applicazione**

Il presente regolamento si applica alle fondazioni che intendono aderire a SwissFoundations nonché a quelle che hanno già aderito, per l'intera durata della loro affiliazione. Inoltre, esso disciplina le modalità di esclusione dei soci.

### **II. Criteri di ammissione**

Possono aderire a SwissFoundations le fondazioni donatrici di utilità pubblica con sede in Svizzera o nel Liechtenstein che dispongono di un proprio patrimonio e utilizzano tale patrimonio o i relativi proventi per scopi di utilità pubblica, indipendentemente dal fatto che si tratti di fondazioni che stanziavano fondi o che si impegnano a livello operativo. Non sono poste restrizioni quanto agli ambiti in cui vengono fatti confluire i contributi.

Le fondazioni del Liechtenstein devono essere iscritte nell'apposito registro pubblico, sottoporsi annualmente a revisione ordinaria ed essere esenti dalle imposte.

Non sono ammesse all'associazione le fondazioni che per finanziare il proprio operato dipendono in misura sostanziale e preponderante da donazioni o attività di raccolta fondi.

Inoltre, costituisce requisito per l'adesione l'assenza di qualsivoglia conflitto tra gli scopi di utilità pubblica della fondazione donatrice e gli interessi privati, d'affari o politici di enti economici o singoli individui vicini alla fondazione stessa risp. dell'autorità pubblica.

I soci di SwissFoundations si dichiarano d'accordo con la visione e lo statuto dell'associazione e ne condividono i principi.

### **III. Categorie**

Le fondazioni donatrici possono aderire a SwissFoundations in qualità di socio in prova o a pieno titolo.

I soci a pieno titolo hanno tutti i diritti e gli obblighi che scaturiscono dall'adesione.

Possono richiedere un'adesione in prova le fondazioni che desiderano avvicinarsi gradualmente all'associazione o non soddisfano ancora le condizioni prescritte per un'adesione a pieno titolo. Tali soggetti possono partecipare alle manifestazioni organizzate dall'associazione e usufruire dei servizi offerti. I soci in prova non godono del diritto di voto e di elezione. L'adesione in prova è limitata a un massimo di tre anni, nell'arco dei quali è sempre possibile per il socio in prova richiedere il passaggio allo stato di socio a pieno titolo. Se non viene inoltrata alcuna richiesta in tal senso, allo scadere dei tre anni l'adesione in prova decade automaticamente. In casi motivati e dietro richiesta del socio in questione, il comitato di direzione può concedere in via eccezionale una proroga limitata nel tempo dell'adesione in prova.

### **IV. Contributi dei soci**

All'atto dell'adesione è richiesto il pagamento di una tassa una tantum di CHF 5000 ai soci a pieno titolo e di CHF 2500 ai soci in prova. In caso di passaggio di un socio in prova allo stato di socio a pieno titolo l'importo già versato viene detratto.

La quota associativa annuale ammonta all'1,5 per mille dell'importo medio delle sovvenzioni erogate negli ultimi tre anni, non meno di CHF 2000, al massimo CHF 15 000. I soci vengono sollecitati annualmente a versare la quota mediante l'invio di un apposito modulo da parte della Segreteria generale.

#### **V. Pubblicazione e scambio di informazioni (a livello interno)**

I soci a pieno titolo trasmettono ogni anno alla Segreteria generale il proprio rapporto di gestione (rapporto annuale e conto annuale) o un elenco di tutte le elargizioni per fini di utilità pubblica. Gli aiuti individuali a privati possono essere riportati in forma forfettaria e anonima. Anche i contributi a progetti di entità ridotta, fino a un importo di CHF 5000, possono essere comunicati in forma raggruppata. Tutti i dati e le informazioni vengono trattati con la massima riservatezza dalla direzione e dal comitato direttivo e non vengono trasmessi a terzi. Si caldeggia un intenso scambio di informazioni tra i soci.

I soci in prova non sono soggetti ad alcun obbligo di pubblicità; tuttavia, un eventuale scambio di informazioni su base volontaria con l'associazione e con gli altri soci di SwissFoundations è accolto con favore.

#### **VI. Comunicazione (con l'esterno)**

I soci di SwissFoundations sono elencati sul sito Internet dell'associazione.

#### **VII. Procedura di ammissione**

Le fondazioni che rispondono ai criteri di ammissione previsti da SwissFoundations sono pregate di candidarsi per iscritto attraverso il sito. Un'apposita commissione istituita dal comitato di direzione indirà un colloquio con la candidata. L'eventuale ammissione è deliberata dal comitato di direzione a maggioranza semplice di tutti i suoi membri. La decisione in merito viene comunicata alla richiedente senza indicazione delle motivazioni.

La medesima procedura si applica in linea di principio anche per il passaggio da socio in prova a socio a pieno titolo. Sulle formalità da osservare in relazione ai documenti di candidatura nonché sull'eventuale svolgimento di un nuovo colloquio in vista dell'adesione decide la direzione, d'intesa con la presidenza, nel singolo caso specifico.

#### **VIII. Ammissione e dimissione**

L'ammissione di nuovi soci può avvenire in qualunque momento e comporta il versamento della quota associativa per l'anno in corso. È possibile dimettersi, osservando un termine di preavviso di sei mesi, alla fine di un anno civile. La lettera di dimissione deve essere recapitata al presidente per raccomandata.

#### **IX. Procedura di esclusione**

I soci che non ottemperano ai propri obblighi nei confronti dell'associazione, agiscono contro i suoi interessi o non soddisfano più i criteri di ammissione di cui al punto II possono essere esclusi dal comitato di direzione – dopo essere stati sentiti da quest'ultimo – con delibera a maggioranza semplice di tutti i suoi membri, senza indicazione del motivo.


La decisione del comitato di direzione è inappellabile. Il socio escluso non vanta alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

**X. Disposizioni finali**

Se necessario, il comitato di direzione può modificare il presente regolamento con delibera a maggioranza semplice di tutti i suoi membri.

Il presente regolamento, approvato dal comitato di direzione in data 10.3.2016, sostituisce le due precedenti versioni del 13.6.2013 e dell'1.4. 2010.

Per il comitato di direzione



Dr. Antonia Jann  
Presidente di SwissFoundations